



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 39/31 DEL 26.9.2013

Oggetto: Attuazione leggi regionali n. 3/2013 e n. 11/2013. Funzioni del Commissario Straordinario a seguito della soppressione dell'Autorità d'Ambito territoriale ottimale della Sardegna. Linee di indirizzo ex art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. n. 31/1998.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che la legge 26 marzo 2010 n. 42 recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni, aveva previsto all'art. 1, comma 1 quinquies, la soppressione delle Autorità d'Ambito, introducendo nell'art. 2 della legge n. 191/2009, il comma "186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.omissis". La data di soppressione come sopra determinata è stata successivamente prorogata in via definitiva al 31 dicembre 2012.

Il Presidente ritiene utile richiamare a riguardo gli atti già adottati dall'esecutivo regionale per far fronte all'esigenza per le regioni di legiferare sul riordino e la riorganizzazione del servizio idrico integrato imposta in ultimo dalla predetta legislazione nazionale ed in precedenza sancita dell'art. 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", in attuazione della legge finanziaria nazionale 2008. La L.R. n. 1/2009 includeva l'impegno alla presentazione di un disegno di legge di modifica della legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29, di istituzione del servizio idrico integrato (S.I.I.), con l'obiettivo della rivisitazione delle competenze sulla regolazione servizio idrico per conseguire il contenimento delle spese di funzionamento ed il risparmio della spesa pubblica, la semplificazione amministrativa che accresce l'efficienza operativa e l'efficacia dei servizi somministrati.

In particolare:

- con la Delib.G.R. n. 31/10 del 6 agosto 2010 la Giunta regionale ha approvato una prima



versione del disegno di legge 191 recante “Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato”, trasmesso, a settembre 2010, alla IV commissione del Consiglio regionale per l’esame di competenza;

- con la Delib.G.R. n. 22/2 del 22 maggio 2012, a seguito degli eventi che avevano caratterizzato successivamente il processo di regolazione del servizio idrico integrato e l’attività del gestore, sono stati apportati, dalla Giunta regionale, emendamenti al testo precedentemente approvato. Il testo emendato dalla Giunta regionale è attualmente all’attenzione delle competenti Commissioni del Consiglio regionale.

Stante la mancata approvazione del disegno di legge di riforma entro il 31.12.2012, il Consiglio regionale è intervenuto con l’approvazione della legge regionale n. 3 del 8 febbraio 2013. La norma attribuisce temporaneamente le funzioni di organizzazione e regolazione del servizio idrico integrato, già svolte dall’Autorità d’Ambito della Sardegna, ad un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, che succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche già esercitate dall’Autorità.

Successivamente, in attuazione dei principi di sussidiarietà e rappresentatività degli enti locali richiamati nelle norme vigenti che regolano il settore (D.Lgs. n. 152/2006), il Consiglio regionale è intervenuto una seconda volta, approvando la legge regionale n. 11 del 17 maggio 2013 che modifica le modalità di designazione del Commissario Straordinario e conferma le funzioni attribuite dalla L.R. n. 3/2013, fino al 31 dicembre 2013. La medesima legge regionale n. 11/2013, inoltre, alla figura del Commissario, affianca un comitato di indirizzo composto da otto componenti, in rappresentanza degli enti locali, a cui sono affidate funzioni di indirizzo per l’organizzazione, gestione e controllo degli interventi infrastrutturali sul sistema idrico integrato.

Il Presidente evidenzia che la figura del Commissario Straordinario, istituita dalle leggi regionali n. 3/2013 e n. 11/2013, opera, ai sensi di legge, in un quadro normativo che ha condotto alla soppressione dell’Autorità d’Ambito, in qualità di consorzio di comuni e province, e gli succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche svolgendo in tutto e per tutto le funzioni in precedenza affidate alla soppressa Autorità e che risiedevano in capo all’Assemblea ed al Comitato Esecutivo di cui alla legge regionale n. 29/1997, istitutiva del servizio idrico integrato.

Essendo stata soppressa l’Autorità d’Ambito territoriale ottimale della Sardegna, gli uffici della gestione commissariale, su richiesta della amministrazione regionale, hanno provveduto alla determinazione delle nuove credenziali della struttura che ha assunto la denominazione di “Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna – LL.RR. n. 3/2013 e n. 11/2013”, concordando i contenuti delle variazioni con l’Agenzia



delle Entrate, il tesoriere, l'Inps, l'Inail, il Ministero dell'Economia e Finanze e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le modifiche apportate alle credenziali della gestione commissariale sono state ratificate con specifica deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 7 agosto 2013.

Sull'argomento il Presidente ritiene che, stante l'avvenuta soppressione dell'Autorità d'Ambito, in qualità di consorzio obbligatorio di enti locali, ai fini della collocazione normativa delle attività affidate al Commissario Straordinario, la Gestione Commissariale sia da ricondurre per analogia a quella degli "altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale" di cui alla legge regionale 23 agosto 1995 n. 20, come suggerisce il riferimento alla medesima legge regionale n. 20/1995 riportato nella legge regionale n. 11/2013.

Infatti l'art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 11/2013, che modifica la legge regionale n. 3/2013 di soppressione dell'Autorità d'Ambito, afferma che al Commissario in quanto tale "... non si applica la causa di incompatibilità con la carica di amministratore locale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale)", da cui si ritiene di inquadrare il Commissario come amministratore di un ente assimilabile a quelli di cui all'art. 4 della L.R. n. 20/1995.

Il Presidente osserva che l'applicazione del contesto normativo della legge regionale n. 20/1995, consente di superare alcune incertezze relativamente alla collocazione normativa dell'incarico di Commissario Straordinario. Inoltre, più in particolare, le disposizioni del primo comma dell'art. 6 della L.R. n. 20/1995, consentono la valutazione delle indennità da corrispondere al Commissario Straordinario in analogia con i criteri già adottati dalla Regione Sardegna per i commissari di enti ed agenzie regionali.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., riguardanti la cumulabilità delle indennità dovute al Commissario. A riguardo il Presidente ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 17 maggio 2013 n. 11, il Commissario in carica è designato dal Consiglio delle autonomie locali ed è scelto tra coloro che, alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 11/2013, esercitano la carica di sindaco o di amministratore locale. In quanto tale ad esso si applicano le disposizioni dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che sancisce la non cumulabilità delle indennità di funzione e l'esigenza per l'amministratore interessato di optare per una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

Per quanto sopra esposto il Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, propone



l'adozione di un apposito atto interpretativo ed applicativo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998, comma 1, lettera a), al quale devono conformarsi gli uffici della Gestione Commissariale per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna – Leggi regionali n. 3/2013 e n. 11/2013, nel senso di ritenere che l'applicazione del contesto normativo della legge regionale n. 20/1995, consente di superare gli aspetti di incertezza relativi alla collocazione normativa dell'incarico di Commissario Straordinario della soppressa AATO e, più in particolare, che le disposizioni del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20, consentono la valutazione delle indennità da corrispondere al Commissario Straordinario in analogia con i criteri già adottati dalla Regione Sardegna per i commissari di enti ed agenzie regionali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici

DELIBERA

di adottare di un apposito atto interpretativo ed applicativo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998, comma 1, lettera a), al quale devono conformarsi gli uffici della Gestione Commissariale per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna – Leggi regionali n. 3/2013 e n. 11/2013, nel senso di ritenere che l'applicazione del contesto normativo della legge regionale n. 20/1995, consente di superare gli aspetti di incertezza relativi alla collocazione normativa dell'incarico di Commissario Straordinario della soppressa AATO e, più in particolare, che le disposizioni del primo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 20 del 23 agosto 1995, consentono la valutazione delle indennità da corrispondere al Commissario Straordinario in analogia con i criteri già adottati dalla Regione Sardegna per i commissari di enti ed agenzie regionali.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci